

AGRICOLTURA ED ENERGIA:
OPPORTUNITÀ DA «COGLIERE»
NELLA SELVA, TALVOLTA
OSCURA, DELLA NORMATIVA

17 ottobre 2024



Tonucci & Partners





Sebbene la produzione combinata e sinergica di agricoltura ed energia da fonte rinnovabile sia stata sperimentata e discussa in Europa fin dai primi anni '90, la tecnologia agrovoltaica è stata giuridicamente riconosciuta, valorizzata e promossa dal Legislatore solo in tempi recenti, a partire dal 2021.



LA “NASCITA” DELL’AGRIVOLTAICO

Nel 2021, con il Decreto Semplificazioni Bis (D.L. 31 maggio 2021, n. 77), è stato modificato l’articolo 65 del d.l. 1/12 così introducendo un nuovo paradigma di produzione di energia rinnovabile e produzione agricola, proponendo un nuovo modello di fotovoltaico con moduli a terra su suolo agricolo, incentivabile, purché sia assicurata la continuità della produzione agricola.

La volontà di promuovere tale nuovo paradigma risulta evidente anche dall’analisi del PNRR che dedica una specifica misura finalizzata a finanziare e promuovere le forme più avanzate di impianti agrovoltaici (“M2C2 - Investimento 1.1 - Sviluppo agrovoltaico”).

Il novellato articolo 65 del DL 1/12 è stato attuato con l’adozione delle c.d. “Linee Guida in materia di impianti agrovoltaici”, pubblicate dal MiTE nel giugno 2022



LO SVILUPPO NORMATIVO DELL'AGRIVOLTAICO: UNA CRESCITA TRAVOLGENTE

Ai sensi del Decreto Semplificazioni Bis l'**accesso agli incentivi** per gli impianti agrivoltaici è subordinato al rispetto dei criteri fissati dalle *“Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”*

L'articolo 49 del DL 13/2023 ha stabilito che tali impianti, in assenza di vincoli paesaggistici o ambientali, al ricorrere di determinati presupposti, siano considerati manufatti strumentali all'attività agricola e, come tali, siano **liberamente installabili**, purché siano conformi alle «Linee Guida»

L'art. 6, comma 9 bis, del D. Lgs. 28/2011, nell'introdurre la disciplina relativa alla c.d. Solar Belt contiene un riferimento indiretto alla necessità che gli impianti agrivoltaici siano conformi alle «Linee Guida» ai fini dell'accesso alla **semplificazione autorizzativa**



IL RUOLO CENTRALE DELLE LINEE GUIDA

Le “Linee Guida” definiscono i requisiti minimi di installazione e monitoraggio che un impianto fotovoltaico deve possedere per essere definito agrivoltaico.

A seconda dei requisiti integrati, si tende a distinguere:

- ▶ “agrivoltaico base”: ovvero, il sistema agrivoltaico per il quale non è previsto l’accesso agli incentivi e ai contributi PNRR e, nel quale, tuttavia, pur si garantisce la coesistenza della produzione agricola e della produzione di energia;
- ▶ “agrivoltaico avanzato”: ovvero, il sistema agrivoltaico per il quale è previsto l’accesso agli incentivi (diversi dal PNRR) poiché il medesimo integra i requisiti A, B, C e D delle Linee Guida;
- ▶ “agrivoltaico PNRR”: ovvero, il sistema agrivoltaico per il quale è previsto l’accesso ai contributi del PNRR poiché, oltre ad avere le caratteristiche della seconda fattispecie, tale sistema rispetta altresì il requisito E fissato dalle Linee Guida.



LE “VECCHIE” CRITICITÀ DEL SISTEMA

- ▶ Il GSE sarà chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti fissati dalle Linee Guida rispetto agli impianti che accederanno ai sistemi di incentivazione.
- ▶ Tuttavia, i requisiti oggettivi e soggettivi di cui alle Linee Guida sono spesso non facilmente misurabili in modo univoco.
- ▶ Ne consegue la presenza di possibili profili di incertezza per quanto concerne la verifica della sussistenza dei requisiti da rispettare affinché un progetto possa effettivamente considerarsi «Agrivoltaico base», ovvero, «agrivoltaico Avanzato», ovvero, «agrivoltaico PNRR» e, dunque, idoneo ad accedere a semplificazioni autorizzative e sistemi di incentivazione dedicati.





LE “NUOVE” CRITICITÀ DEL SISTEMA IL DL AGRICOLTURA

- ▶ Dal 16 maggio 2024 è in vigore il Decreto Legge n. 63 del 15/5/2024, c.d. Decreto Agricoltura, il cui articolo 5 vieta, sostanzialmente, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole.
- ▶ Il DL Agricoltura consente infatti la realizzazione di “*impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra*” in aree agricole esclusivamente in alcune tipologie di aree idonee (cave e miniere etc.), con alcune eccezioni ulteriori, ovvero:
 - impianti fotovoltaici funzionali alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
 - impianti fotovoltaici che attuano misure di investimento del PNRR e del PNC (*piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR*).



(SEGUE)

LE “NUOVE” CRITICITÀ DEL SISTEMA IL DL AGRICOLTURA


- ▶ Che fine hanno fatto l’agrivoltaico “base” e l’agrivoltaico “avanzato”?
- ▶ Una possibile soluzione interpretativa: gli impianti agrivoltaici sono una categoria distinta dagli impianti fotovoltaici con la conseguenza di non poter assimilare le due categorie sotto il profilo del regime giuridico applicabile (cfr. Consiglio di Stato n. 8029/2023)



LE NUOVE CRITICITÀ DEL SISTEMA: IL DM AREE IDONEE

- ▶ La delega alle Regioni comporterà inevitabilmente ulteriori frammentazioni normative
- ▶ Ne consegue la presenza di ulteriori profili di incertezza per quanto concerne la verifica della sussistenza dei requisiti da rispettare affinché un progetto possa essere realizzato
- ▶ Due esempi recenti:

Regione Puglia e Regione Lombardia



Fideiussione



Definizione



LE NECESSITÀ «IMMANENTI» DEL SISTEMA



Dover rispettare i requisiti stringenti fissati dalle «Linee Guida» in materia di agrivoltaico PNRR rende necessario tra l'altro definire una precisa e chiara struttura dei rapporti contrattuali tra azienda agricola e azienda di produzione di energia elettrica



**COME GESTIRE I RAPPORTI
CONTRATTUALI TRA AZIENDA
AGRICOLA E AZIENDA DI
PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA?**



QUALI SOLUZIONI PER GLI ASPETTI CONTRATTUALI?

Diritto di superficie?

Diritto di Usufrutto

Contratto di affitto?

Contratto di appalto?

UNA POSSIBILE SOLUZIONE:

*Diritto di superficie +
Usufrutto +
Comodato modale*



Grazie per l'attenzione

Avv. Stefano Lucarini

Contacts: slucarini@tonucci.com



Tonucci & Partners
Because we care

www.tonucci.com